GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N° 200 — Torino, 23 Agosto 1864

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 AGOSTO 1864

Il N. 1883 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile in data del 14 luglio 1864 n. 1830; e la legge successiva del 20 dello stesso mese, n. 1832;

Sulla proposizione del Presidente dei Ministri Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui annesso reparto fra le Provincie del Regno d'Italia del contingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 2.o semestre del 1864, vidimato per ordine Nostro dal Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Reparto fra le 59 Provincie del Regno del contingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, eseguito in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge del 14 luglio 1864, e ridotto della metà a seconda dell'art. 2 della legge del di 20 successivo.

N.°	Provincie	Contingente	
1	Abruzzo Citeriore	L. 132,361	19
2	Abruzzo Ultra 1.o	96,773	17
3	Abruzzo Ultra 2.o	121,157	78
4	Alessandria	446,305	30
5	Ancona	268,135	62
6	Arezzo	95,172	49
7	Ascoli	83,316	41
8	Basilicata	193,231	38
9	Benevento	88,511	18
10	Bergamo	200,613	35
11	Bologna	312,619	86
12	Brescia	317,923	78
13	Cagliari	208,038	13
14	Calabria Citeriore	151,937	32
15	Calabria Ultra 1.a	117,989	04
16	Calabria Ultra 2.a	158,528	65
17	Caltanissetta	90,767	75
18	Capitanata	179,584	29
19	Catania	206,149	74
20	Como	204 809	59
21	Cremona	217,188	19
22	Cuneo	310,613	87
23	Ferrara	150,058	56
24	Firenze	590,920	68
25	Forlì	142,317	71
26	Genova	901,385	»
27	Girgenti	160,133	30
28	Grosseto	62,989	72
29	Livorno	287,411	68
30	Lucca	133,734	09
31	Macerata	99,337	50
32	Massa e Carrara	60 398	09
33	Messina	230,975	03
34	Milano	903,098	10
35	Modena	168,531	16
36	Molise	118,892	90
37	Napoli	1,120,111	21
38	Noto	125,158	09
39	Novara	387,007	21
40	Palermo	418,233	34
41	Parma	176,602	94
42	Pavia	287,672	90
43	Pesaro ed Urbino	100,999	98
44	Piacenza	146,020	92
45	Pisa	149,032	38
46	Porto Maurizio	78,677	78
47	Principato Citeriore	231,944	25
48	Principato Ulteriore	143,169	60
49	Ravenna	140,932	71
50	Reggio	128,986	50
51	Sassari	115,729	92
52	Siena	149,279	13
53	Sondrio	45,899	45
54	Terra di Bari	294,463	11
55	Terra di Lavoro	369,569	19
56	Terra d'Otranto	232,267	01
57	Torino	1,493,754	16
58	Trapani	94,137	63
59	Umbria	233,986	99
	Lire	15,000,000	»

V. d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

Il N. 1884 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le due leggi del 14 e 20 luglio 1864, numeri 1830 e 1832;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il qui annesso Regolamento sottoscritto d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE

M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA

SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE

in ordine alle leggi del 14 e 20 luglio 1864

(*Num.* 1830 *e* 1832 *della Raccolta ufficiale*)

—

TITOLO I.

CAPITOLO I. — *Determinazione dei contingenti comunali.*

Art. 1. In esecuzione dell'art. 3 della legge 14 luglio 1864 sui redditi della ricchezza mobile, i direttori provinciali delle tasse, tenendo a calcolo i dati loro trasmessi dal Ministero delle finanze, prepareranno il progetto di subreparto del contingente dell'imposta suddetta, pel secondo semestre 1864, fra i comuni e consorzi delle respettive provincie.

Essi trasmetteranno prima del 15 ottobre il progetto di subreparto al prefetto, col corredo di tutti i dati che avranno servito a compilarlo.

Art. 2. I consigli provinciali saranno convocati pel 17 ottobre, per esaminare il progetto di reparto e nominare i commissari di cui all'art. 72.

Qualora, per difetto di numero, occorra una seconda convocazione, questa verrà fatta pel 24 ottobre; e non riunendosi neppure in questa il numero dei consiglieri voluto dalla legge, la deputazione provinciale adempirà d'urgenza all'ufficio del consiglio, a norma dell'art. 172 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859.

Art. 3. Nelle provincie toscane le prefetture procederanno coi consigli compartimentali analogamente a quanto vien disposto nel presente regolamento per i consigli provinciali delle altre parti del Regno, conformandosi alle leggi e decreti relativi, tuttora vigenti nelle medesime.

Art. 4. L'esame del reparto dovrà esser compiuto in due settimane, e il prefetto farà conoscere immediatamente al direttore delle tasse le variazioni introdotte dal consiglio, coi motivi e documenti opportuni.

Il direttore, ugualmente nel termine di due settimane, dovrà presentare le sue osservazioni, e il prefetto decidere intorno alle medesime dentro la 1.a metà di dicembre.

Art. 5. Il decreto del prefetto, per cui si fissa il reparto del contingente provinciale fra i comuni e i consorzi, verrà a sua cura pubblicato il 15 dicembre in tutti i comuni della provincia.

Un conveniente numero di esemplari ne sarà inoltre trasmesso al direttore delle tasse, che li spedirà ai proprii agenti, nonchè al Ministero, aggiungendo per quest'ultimo gli elementi del reparto, e le osservazioni che giudicherà opportune.

Art. 6. Non più tardi del 31 dicembre, per cura della direzione generale delle tasse, si pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, per provincie, comuni e consorzi, il reparto e subreparto dell'imposta unitamente ai resultati dei dati statistici, di che agli articoli 2 e 3 della legge.

Art. 7. I consigli comunali, che nella prima loro sessione successiva al reparto, intendono ricorrere al Ministro delle finanze contro il reparto stesso, trasmetteranno i loro reclami al direttore provinciale delle tasse, che li farà tosto pervenire al Ministro colle sue osservazioni.

CAPITOLO II.

Rappresentanze consorziali.

Art. 8. Pel dì 11 settembre il prefetto, e per sua delegazione il sottoprefetto, convocherà i consigli di quei comuni che furono riuniti in consorzio, perchè provvedano alla elezione dei rappresentanti comunali nel consorzio di cui fanno parte.

Occorrendo per difetto di numero una seconda convocazione, questa verrà fatta pel 18 settembre.

Art. 9. Ciascun consiglio comunale eleggerà, a schede segrete ed a maggioranza relativa, un rappresentante consorziale per ogni 500 abitanti o frazione di 500 abitanti.

Il sindaco (o gonfaloniere) parteciperà immediatamente al prefetto o sottoprefetto i nomi degli eletti.

CAPITOLO III.

Commissioni di sindacato.

Art. 10. Il prefetto o sottoprefetto convocherà pel 25 settembre le rappresentanze consorziali e i consigli dei comuni non riuniti in consorzio perchè procedano alla nomina della Commissione di sindacato, di cui all'art. 21 della legge.

Occorrendo per difetto di numero una seconda convocazione, questa avrà luogo il 2 ottobre.

Art. 11. Le rappresentanze consorziali eleggeranno nella prima seduta, ed a scrutinio segreto, un presidente e un segretario; potranno tenere le loro adunanze nella sala del consiglio del comune, e seguiranno le norme assegnate ai consigli comunali.

Art. 12. Ogni consiglio comunale o rappresentanza consorziale eleggerà a maggioranza relativa sei o quattro membri della detta Commissione, secondochè la popolazione del comune o consorzio superi o no i 12 mila abitanti.

Si eleggeranno inoltre altrettanti supplenti, che, in assenza di qualche commissario effettivo, possano dal presidente della Commissione essere chiamati a farne le veci.

Art. 13. Il sindaco, o il presidente della rappresentanza consorziale, invierà senza indugio il processo verbale delle sedute tenute per queste elezioni al prefetto o sottoprefetto, il quale completerà la Commissione nominandone il presidente, notificherà agli eletti la loro nomina e ne farà pubblicare i nomi.

Qualora il presidente nominato dal prefetto fosse uno dei commissari già eletti, subentrerà a far parte della Commissione il primo nominato dei commissari supplenti.

Art. 14. Il consiglio d'un comune popoloso, o una rappresentanza di un consorzio di più di 5 comuni, potrà chiedere nella sua prima seduta che sia aumentato il numero dei membri della Commissione.

Il prefetto ne riferirà tosto al Ministro delle finanze. Qualora il Ministro accolga la domanda di cui trattasi, o che alcuno degli eletti abbia ricusato il suo ufficio, si convocheranno per le nuove nomine i consigli comunali o le rappresentanze consorziali ai 30 ottobre o al 6 novembre.

Art. 15. Sarà in facoltà della Commissione dividersi in sottocommissioni, associandosi altri cittadini che reputi atti all'ufficio.

Le sottocommissioni dovranno essere composte di non meno di tre membri, fra i quali un commissario, o effettivo o supplente, che sosterrà l'ufficio di presidente.

Esse avranno le stesse facoltà e doveri della Commissione relativamente all'incarico loro affidato.

Le deliberazioni delle Commissioni o Sotto-commissioni, per esser valide, dovranno esser prese a maggioranza di presenti, che non saranno mai meno di tre, e verranno notate sopra un registro da rimanere presso il respettivo presidente fino al termine dell'ufficio.

Art. 16. Al presidente della Commissione spetta l'invitare a far parte dello sottocommissioni, e la responsabilità del carteggio officiale.

Art. 17. Non sono eleggibili a membri delle Commissioni e sottocommissioni i prefetti e sotto-prefetti, gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali finanziari addetti al servizio di quest'imposta, i membri della magistratura giudiziaria, i militari di terra e di mare, le guardie doganali e di polizia.

Possono non accettare l'incarico i membri del Parlamento, coloro che non hanno la loro principale abitazione nel comune o consorzio, le persone afflitte da permanente infermità corporale, e coloro che hanno raggiunta l'età di 65 anni.

Gli altri, che rifiutassero di accettare quest'ufficio, pagheranno un'ammenda o una multa di 25 50 o 100 lire, secondochè la popolazione del comune in cui risiedono sarà al di sotto di 500 o di 10000 abitanti, o eccederà questo numero.

Niuno potrà essere obbligato a far parte di più d'una delle Commissioni o sottocommissioni da nominarsi per l'applicazione di questa tassa.

Art. 18. Saranno considerati come rifiutanti l'incarico, e quindi sottoposti alla detta ammenda o multa, coloro che non avessero risposto alla lettera di notificazione della loro nomina o che non fossero intervenuti ad alcuna delle prime tre sedute della Commissione o sottocommissione.

I commissari effettivi o supplenti e i sottocommissari che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervenissero alle adunanze ed impedissero colla loro assenza di poter deliberare per difetto di numero, pagheranno per ogni volta un'ammenda di lire 2 5 o 10, a seconda della popolazione del comune, distinta come all'art. 17.

Art. 19. Spetterà al presidente della Commissione notificare i rifiuti o le assenze degli eletti a far parte delle Commissioni o sottocommissioni al sindaco del comune cui essi eletti appartengono, il quale provvederà all'applicazione e alla riscossione delle ammende a pro del comune, nei modi praticati in caso d'infrazione ai regolamenti municipali.

Art. 20. Spetterà al comune provvedere alla residenza delle Commissioni e sottocommissioni, ai commessi e serventi che potessero loro abbisognare, e ad ogni oggetto necessario pel servizio, salva la ripartizione della spesa fra i comuni del consorzio, in proporzione del respettivo valore della imposta, e salvo il rimborso di cui all'art. 96.

TITOLO II.

CAPITOLO I.

Liste de' contribuenti all'imposta mobiliare.

Art. 21. La Giunta (o il magistrato) comunale, prima del 15 ottobre, preparerà la lista dei presunti contribuenti alla tassa, residenti nel comune il 1° luglio 1864 (modello *A*), la lista dei contribuenti non residenti nel comune, ma che vi hanno redditi (modello *B*), e la lista degl'indigenti (mod. *C*).

Art. 22. La lista *A* comprenderà tutti i maggiorenni, nazionali o stranieri, residenti nel comune, che non siano dichiarati indigenti, i minorenni, gli incapaci, le donne nubili o maritate, i figli ed altri membri della famiglia che, convivendo col capo della medesima, hanno o si presume che abbiano redditi in proprio, gli enti morali e le società di qualunque specie.

Sarà data in appendice la lista di coloro di cui fosse dubbia l'abitazione principale, aggiungendovi l'indicazione dell'altro comune ove hanno pure domicilio.

Art. 23. Si potrà omettere la indicazione degli uffiziali di terra o di mare, qualunque sia il loro grado, che appartengono alle milizie attive, degli agenti diplomatici esteri e delle società di mutuo soccorso.

Invece non si ometteranno gli agenti consolari, ai quali spetterà dimostrare, occorrendo, che ai termini dell'articolo 7 della legge sono esenti da questa tassa.

Art. 24. S'indicheranno colle parole *Tassa minima*, poste di fronte al nome nella colonna delle osservazioni, tutti coloro che la Giunta creda possedere un reddito annuo imponibile minore di lire 250 (*a*).

Art. 25. La lista *B* comprenderà tutti gli individui, nazionali o stranieri, e tutte le società, ugualmente nazionali o straniere, che hanno la principale abitazione o sede in altro comune del regno o fuori del regno, ma che si suppone godere redditi che abbiano origine nel comune, per crediti, stipendi, assegnamenti, benefizi, partecipazione d'utili ecc.

Art. 26. Le liste verranno inviate all'agente delle tasse; e quando questi il 15 ottobre non le abbia ricevute, le farà tosto compilare a spese del comune, valendosi degli elementi che già fossero raccolti.

Capitolo II.
Esame delle liste e invio delle schede per le dichiarazioni.

Art. 27. L'agente delle tasse riscontrerà le liste dei contribuenti coi ruoli del censimento della popolazione, della guardia nazionale, dei contribuenti ad altre imposte, colle liste elettorali ecc., per completarle occorrendo, ed avrà facoltà di esaminare nei vari uffizi tutti i registri e carte necessarie per l'adempimento di questa attribuzione.

Art. 28. Alla fine di ottobre l'agente delle tasse farà pervenire a ciascun contribuente, per mezzo dei serventi comunali, la scheda (modello *D*) per la dichiarazione dei redditi.

Pei contribuenti domiciliati in altri comuni, o dimoranti all'estero la scheda sarà inviata al domicilio dei loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci, i quali dovranno fare la dichiarazione per conto dei loro consoci, mandatari, clienti o principali.

Della spedizione delle schede l'agente delle tasse terrà registro sul modello *E*, e parimente della loro consegna terrà registro il messo comunale sul modello *F*.

Art. 29. L'agente delle tasse quando trova un contribuente contrassegnato sulla lista *A* colle parole *Tassa minima*, e non ha alcuna ragione per attribuirgli un reddito imponibile superiore alle lire 250, si asterrà dal mandargli la scheda.

Art. 30. Per gli uffiziali appartenenti alle milizie attive di terra o di mare si procederà come segue:

I relativi Ministeri invieranno alla direzione generale delle tasse una nota indicante i comuni in cui risiedevano al 1.o gennaio i comandi dei reggimenti battaglioni o corpi delle varie armi, il numero degli uffiziali corrispondenti alla composizione normale dei medesimi, ed il valore complessivo dei loro stipendi ed emolumenti annui.

La direzione generale delle tasse invierà alle direzioni provinciali gli estratti delle note che le riguardano, ed esse chiederanno il 15 settembre ai comandi dei reggimenti battaglioni o corpi residenti nella loro provincia un'elenco dei nomi degli uffiziali addetti a ciascuno, e dei relativi stipendi ed emolumenti annui.

I direttori delle tasse, cui questi elenchi dovranno esser trasmessi prima del 15 ottobre, invieranno immediatamente ai comandi dei vari corpi le schede pei singoli uffiziali unitamente ai relativi elenchi.

I comandi militari faranno pervenire a ciascun uffiziale la sua scheda, anche quando nell'intervallo fosse passato in un altro corpo, e quindi le raccoglieranno e rimanderanno prima del 15 novembre alla direzione provinciale delle tasse, unendovi l'elenco, dal quale erano state già accompagnate.

La direzione delle tasse, ricevute queste dichiarazioni, le invierà immediatamente all'agente del comune, ove risiede il battaglione o corpo cui quelle si riferiscono.

Insieme alle dichiarazioni, saranno inviati all'agente delle tasse gli estratti delle note degli stipendi ed emolumenti goduti da ciascuno degl'individui, cui le schede si riferiscono.

Capitolo III.
Dichiarazione dei redditi.

Art. 31. Dal 30 ottobre al 15 novembre ogni sindaco farà pubblicare la notificazione inviatagli dal direttore delle tasse (modello *G*), per invitare i contribuenti che non riceverono scheda a fare la loro dichiarazione.

Un esemplare di essa verrà pure affisso alla porta degli uffici degli agenti delle tasse.

Art. 32. Ricevuta la scheda, il contribuente dovrà riempirla facendovi a suo luogo tutte le dichiarazioni volute dalla legge, e quindi, non più tardi del 15 novembre, la rinvierà all'agente delle tasse, o per la posta (francando) o per altro mezzo più opportuno.

Ognuno potrà, per maggior cautela, consegnare o far consegnare la scheda colla sua dichiarazione direttamente all'agente delle tasse che l'avrà spedita, od a chi per esso, specialmente quando vi siano uniti dei documenti da restituirsi, e avrà diritto di ottenerne una ricevuta (modello *H*), purchè la richieda.

Art. 33. Il contribuente che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione; oppure potrà fare la sua dichiarazione orale, che sarà dall'agente delle tasse o da un suo supplente riportata sopra una scheda e per esso firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Pei minorenni e pei sottoposti ed incapaci la dichiarazione di cui trattasi si farà dai loro tutori e rappresentanti legittimi, e per le donne maritate, che convivono col marito e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione sarà fatta per loro conto dal marito.

Capitolo IV.
Redditi individuali e sociali — Deduzioni — Contribuenti dimoranti fuori del regno. — Denunzie false.

Art. 34. Nella dichiarazione si dovrà indicare il reddito lordo, certo o presunto, che si riscuote annualmente in nome proprio o della moglie o dei figli o di altri membri della famiglia, comprendendovi, oltre ai redditi certi ed in somma definita, anche quelli presunti o variabili od eventuali, derivanti dall'esercizio di qualunquesiasi professione, arte industria o commercio, e da qualunque occupazione materiale od intellettuale.

Fra i redditi si dovranno computare non solo i proventi in danaro, ma ancora tutti quelli che si fruiscono in natura, come viveri alloggio ecc.; di questi proventi s'indicherà la specie quantità e valore presunto.

Art. 35. In ogni scheda dovranno specificarsi distintamente:

a) I redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli d'indole permanente, come scritte di cambio, mutui, titoli di debito pubblico, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili;

b) I redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio;

c) I redditi dovuti unicamente all'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte e la prestazione d'un servizio pubblico o privato, e quelli alla produzione dei quali non concorre attualmente nè l'opera dell'uomo nè i capitali, come le rendite vitalizie e le pensioni.

Art. 36. La dichiarazione dei redditi provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati, con o senza ipoteca, dei redditi vitalizi degli stipendi e salari, e generalmente di qualunquesiasi reddito in somma definita, dovrà esprimere esattamente il loro annuo valore senz'alcuna detrazione.

La dichiarazione poi dei redditi incerti e variabili, come sono i lucri provenienti da una professione arte o industria, dovrà esprimere la media dei redditi dei tre anni precedenti, e se l'esercizio della professione, arte o industria non contasse tre anni, o non fosse rimasto per quel tempo in condizioni analoghe, il reddito si desumerà da quel minor periodo di tempo che esso avrà durato, o che sarà rimasto in condizioni analoghe a quelle del 1864.

Art. 37. Non si tasseranno nè occorrerà dichiarare le indennità per spese d'uffizio o per trasferimenti, assegnate ai pubblici ufficiali, come pure i foraggi dei militari.

Saranno invece tassate, e dovranno perciò dichiararsi, le spese di rappresentanza.

Art. 38. Dai redditi industriali potranno essere defalcate le spese di produzione e di conservazione o *manutensione*, come il consumo delle materie gregge e degli strumenti, il restauro dei locali e delle macchine, gli stipendi e le indennità degl'impiegati e degli operai, la pigione dei magazzini laboratori opifizi e banchi, le commissioni di vendita ecc. Le spese di restauro o rinnovazione degli edifizi e delle macchine non saranno peraltro detratte per quella parte che va in aumento dei medesimi o della potenza delle macchine.

Per quelle di dette spese che fossero incerte e variabili, la dichiarazione relativa dovrà ugualmente corrispondere ad una media, secondo le regole indicate nell'articolo 36 pei redditi.

Parimente non potranno considerarsi tra le spese da defalcarsi i frutti di capitali impiegati nell'esercizio dell'industria relativa, sieno propri o tolti ad imprestito, salvo quanto è preveduto per questi ultimi dall'articolo seguente. Nè il compenso per l'opera prestata dal contribuente stesso o dalla moglie o dai figli, al mantenimento dei quali sia obbligato per legge, nè la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Le spese di cui trattasi in questo articolo si detrarranno soltanto dai redditi industriali cui si riferiscono, e non da altri.

Art. 39. I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, dei loro redditi procedenti da ricchezza mobile; ed il loro importare verrà detratto dal reddito, per la produzione conservazione o incremento del quale il debito annuo fu contratto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza e sia bene accertata la persona dei creditori e il loro domicilio nello Stato.

Non si ammetteranno, o rimarranno senza effetto, le dichiarazioni di debiti ipotecari, fatti da chi non potesse giustificare convenientemente che quelli hanno proprio e speciale rapporto con la ricchezza mobile da lui posseduta.

Art. 40. Il proprietario di beni stabili non è obbligato a dichiararne il reddito, quando siano sottoposti all'imposta fondiaria, urbana o rurale.

Le persone estranee alla proprietà del fondo, come fittaiuoli mezzaiuoli ecc., dovranno invece dichiarare i redditi che traggono dai beni stabili loro affidati, essendo questi redditi sottoposti alla tassa.

In caso d'enfiteusi perpetua, non sono considerati come estranei alla proprietà del suolo nè il domino diretto nè l'utilista.

I proprietari di fondi che non hanno redditi imponibili provenienti da ricchezza mobile, o li hanno inferiori a L. 250, lo dichiareranno nella scheda, alla colonna intitolata *Osservazioni*. In ogni caso essi saranno soggetti al *minimum* della tassa di cui all'art. 28 della legge.

Art. 41. Quando il contribuente partecipi a dividendi o ad altri redditi analoghi provenienti da società, e sovra questi già paghi l'imposta la società stessa, nel dichiararli, egli farà menzione di questa circostanza, non dovendo lo stesso reddito essere assoggettato più d'una volta all'imposta.

Art. 42. Le società d'ogni titolo o specie saranno tenute a pagare l'imposta proporzionatamente ai redditi che producono col loro capitale o colla loro opera, in qualunque modo impieghino, e qualunque sia il destino a cui rivolgano i valori prodotti.

Coerentemente, ogni società costituita senza scopo industriale non dovrà pagare l'imposta, se si limiti ad erogare le contribuzioni de'suoi membri in opere od atti filantropici scientifici letterari, di mero consumo o diletto, ed in generale in operazioni non produttive di reddito sociale: ma dovrà pagarla qualora, ed in quanto, possieda o produca dei redditi, sia derivanti dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine, e in qualunque forma, e con qualunque destino.

Tuttavia in nessun caso potranno essere tassati i redditi appartenenti a società di mutuo soccorso.

Art. 43. Dovranno computarsi nella rendita delle società anonime od in accomandita per azioni, comprese le società di assicurazioni mutue od a premio fisso, tutte le somme ripartite fra i soci sotto qualsiasi titolo, quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva, od impiegate altrimenti anche in estinzione dei debiti, e la somma degl'interessi o frutti decorsi a favore dei possessori di obbligazioni che dalle società medesime fossero state emesse, salvo sempre il dritto di rivalersi della tassa relativa verso i singoli portatori.

Art. 44. Le società in nome collettivo, ossia le ditte collettive di commercio e d'industria, sono considerate come un solo contribuente, ferma restando per il pagamento la solidarietà dei soci.

Le medesime dovranno indicare nella dichiarazione (alla colonna *Osservazioni*) il nome e domicilio dei soci, e la loro quota di compartecipazione agli utili.

Art. 45. Ogni contribuente dovrà fare la dichiarazione complessiva de'suoi redditi non fondiari e pagare l'imposta in quel comune nel quale avrà la sua principale abitazione.

Gli ufficiali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, si considereranno avere la loro principale abitazione nel comune ove risiedeva il 1.o di gennaio 1864 il comando del reggimento battaglione o corpo di cui fanno parte.

I contribuenti che abitano fuori del Regno debbono, per mezzo dei loro rappresentanti, fare la dichiarazione e pagare l'imposta nel comune nel quale avevano il loro ultimo domicilio o dove è prodotto il loro reddito.

Art. 46. Oltre alla dichiarazione complessiva fatta nel luogo dove ha la sua principale abitazione o la sua sede, l'individuo o società che possieda in più comuni del Regno stabilimenti d'industria o commercio, o qualsivoglia traffico, dovrà fare le seguenti dichiarazioni:

Se si tratta di stabilimenti che possano considerarsi come indipendenti, perchè, qualunque sia la loro natura, producono redditi separati e distinti, dichiarerà nel respettivo comune il reddito di ognuno di essi, ed ivi sarà pagata la tassa corrispondente.

Se si tratta di stabilimenti connessi fra loro e formanti unica impresa ed unico reddito, dovrà di regola dichiarare questo reddito complessivo nel comune ove è lo stabilimento considerato come principale, ed ivi sarà dovuta la totalità dell'imposta, limitandosi a dichiarare negli altri comuni la semplice esistenza degli stabilimenti secondari e la loro connessione col principale. Nondimeno in quest'ultimo caso il contribuente potrà attribuire, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuno stabilimento una quota del reddito complessivo, onde farvi proporzionatamente gravitare la respettiva quota d'imposta.

Art. 47. Contro la dichiarazione d'un reddito complessivo ed indivisibile fatta dal contribuente, l'agente delle tasse o la Commissione comunale o consorziale avrà facoltà di provare che ad alcuno degli stabilimenti debba attribuirsi una parte dell'imposta totale, perchè produttivo di reddito separato e distinto. Potranno parimente provare l'inesattezza della ripartizione prudenzialmente proposta dal contribuente, chiedendo che sia in altro modo eseguita. E ciò indipendentemente dalle contestazioni e decisioni che possono aver luogo intorno alla cifra complessiva del reddito e dell'imposta.

In ambi i casi il nuovo reparto dell'imposta potrà essere fissato d'accordo fra le Commissioni interessate, ma, qualora non possano accordarsi, ne giudicherà la Commissione provinciale d'appello se si tratti di comuni d'una stessa provincia, o la Commissione centrale, di cui all'art. 77, se si tratti di Comuni appartenenti a provincie diverse; ed il contribuente sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che in uno dei due modi anzidetti verrà definitivamente fissata.

Art. 48. Il contribuente, abbia o non abbia ricevuto la scheda, se non farà dichiarazione del suo reddito sarà considerato come avente dichiarato un reddito imponibile inferiore a L. 250, e non verrà multato se il suo reddito non è giudicato superiore a questo *minimum*.

Art. 49. S'intenderà avere scientemente nascosto un elemento del proprio reddito ed averlo dichiarato in somma inferiore al vero, e quindi sarà sottoposto alla multa di che all'art. 19 della legge, chi, non avendo fatto dichiarazione, fu riconosciuto avere un reddito imponibile superiore a L. 250, e quegli il reddito complessivo del quale venne riconosciuto superiore al dichiarato, e che — o tacque una sorgente di reddito — o dichiarò in somma inferiore al vero un reddito in somma definita — o anche un reddito variabile, che nel triennio o periodo per cui fu computato poteva agevolmente valutarsi.

Quando peraltro, nei casi di spese di produzione da dedursi o di proventi goduti in natura da computarsi a stima, riesca poco agevole la determinazione del reddito netto, ovvero quando le Commissioni abbiano dovuto arguirlo solamente dal fitto dell'abitazione o da altro criterio non certo, non si presumerà falsità nella dichiarazione se la differenza fra questa e il giudizio della Commissione non ecceda la proporzione d'un terzo.

Capitolo V.
Compilazione e spedizione delle tabelle de'redditi — Dichiarazioni mancanti inesatte o tardive — Tabelle supplementari.

Art. 50. Dal 15 novembre al 15 gennaio il contribuente che era obbligato a fare la dichiarazione e non avesse ancora adempiuto a quest'obbligo, potrà farla tardivamente, incorrendo bensì per il solo ritardo, nell'ammenda o multa eguale al quarto della tassa.

Nel medesimo tempo, e sotto la medesima ammenda o multa, l'agente delle tasse potrà sempre fare d'ufficio la proposta dei redditi per quei contribuenti reputati possedere un reddito superiore alle L. 250, ai quali fu già inviata la scheda, e che non fecero alcuna dichiarazione; come pure la farà per quegli altri che prima non gli fossero stati noti, e ai quali la scheda non fu quindi inviata, mandando a questi ultimi un avviso secondo il modello *L*.

Art. 51. L'agente delle tasse, raccolte ordinate ed esaminate le schede rinviategli, che saranno state da lui di mano in mano notate sul registro *E*, procede alla formazione in doppio originale della tabella dei redditi, secondo il modello *I*.

In questa indicherà le somme dichiarate nelle schede o, se le creda inesatte, scriverà i redditi effettivi presunti, secondo le correzioni e rettificazioni da lui già notate a suo luogo sulla scheda medesima.

Indicherà pure nella colonna delle osservazioni, di fronte al nome del respettivo contribuente, le ammende o multe nelle quali questi fosse incorso per violazione degli articoli 49 e 50, e vi distinguerà, semplicemente colla parola *Minima*, i contribuenti che, non avendo fatta dichiarazione, si considerarono avere un reddito imponibile minore di L. 250.

Viceversa, distinguerà colla parola *D'ufficio* quei contribuenti che, non avendo fatto la dichiarazione, egli reputasse avere un reddito imponibile superiore alla detta somma, e per i quali in conseguenza, a tenore del 4.o paragrafo dell'art. 20 della legge, avrà egli dovuto supplire facendo sul modello *D* la proposta relativa.

Dei due esemplari della tabella, uno si terrà in ufficio e l'altro si manderà, avanti il 1.o gennaio, al presidente della Commissione comunale o consorziale, unitamente alle relative schede.

Art. 52. L'agente delle tasse registrerà pure in tabelle, secondo il modello *K*, le dichiarazioni di redditi fatte nel distretto a lui affidato, sui quali si deve pagare l'imposta in altri comuni o consorzi, e le manderà senza indugio ai relativi agenti delle tasse. Queste tabelle serviranno specialmente per l'indicazione dei redditi che si vengono a conoscere per le dichiarazioni delle annualità passive, ammesse o non ammesse in deduzione dei redditi dichiarati.

Art. 53. Le schede riempite d'ufficio dall'agente delle tasse possono, ove occorra, venire rettificate, entro il predetto termine, ad istanza del contribuente.

Le dichiarazioni tardive o le schede riempite d'ufficio e non giustamente rettificate dal contribuente, saranno trattate, in quanto all'applicabilità delle ammende o multe, secondo le regole stabilite negli articoli 48, 49 e 50.

Art. 54. L'agente delle tasse, che non avrà dato le tabelle di cui agli articoli precedenti avanti il gennaio, sarà sottoposto per ciascun giorno di ritardo ad un'ammenda non minore di L. 2 nè maggiore di L. 6.

Però avanti il 1.o febbraio 1865 potrà presentare tabelle supplementari per le dichiarazioni tardive o per quei contribuenti di cui solo tardi gli fosse giunta notizia.

TITOLO III.
Capitolo I.
Sindacato delle denunzie — Obblighi dei dicasteri e uffici pubblici e privati — Facoltà dei commissari — Correzioni discrezionali — Votazione.

Art. 55. La Commissione comunale o consorziale, ricevute le tabelle dei redditi colle relative schede e documenti, metterà subito mano a confrontarle colla copia autentica delle liste che furono compilate e spedite all'agente delle tasse dalle Giunte comunali.

Art. 56. Quindi esaminerà e giudicherà i redditi di ciascun contribuente e le deduzioni alle quali, a tenore degli articoli 38 e 39, egli potesse aver diritto, e si varrà a tale effetto delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge.

L'agente delle tasse avrà diritto d'intervenire alle sedute delle Commissioni e sottocommissioni, ma senza dar voto.

Art. 57. I capi degli uffizi governativi provinciali o comunali, e i rappresentanti dei Corpi morali, dovranno dare agli agenti delle tasse e alle Commissioni gli estratti dei documenti che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico.

A tale effetto i suddetti capi d'ufficio dovranno porsi in grado di poter indicare senza indugio gli stipendi pensioni assegnamenti e indennità d'ogni maniera che i loro dipendenti ricevono dalle casse del Governo delle Provincie, dei Comuni e dei Corpi morali. Parimente le direzioni del Debito pubblico dovranno poter dare prontamente contezza dei certificati nominativi e dei vincolati, i ricevitori del

registro e conservatori d'ipoteche dei redditi provenienti da contratti registrati o da crediti ipotecari, gli agenti del tesoro delle cauzioni depositate nelle casse pubbliche, ecc.

Art. 58. I contribuenti e altri individui che la Commissione chiamasse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, dovranno essere avvertiti per lettera (modello *M*) da trasmettersi per mezzo del servente comunale, del luogo, giorno ed ora in cui saranno uditi.

Art. 59. La Commissione, o le persone dalla medesima delegate, nell'accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie o commerci, per visitarli e prendere le informazioni occorrenti, o nel presentarsi ad una società anonima o in accomandita per azioni, affine di esaminarne i registri, dovrà essere munita d'una dichiarazione del sindaco la quale attesti la qualità delle persone e lo scopo della loro visita, a' termini dell'art. 23 della legge.

Art. 60. La Commissione nello invitar il contribuente a presentare i titoli di cui all'art. 13 della legge, indicherà nella sua lettera se chiegga uno o più titoli speciali o tutti i titoli dei redditi contemplati in detto articolo, e fisserà il tempo entro il quale questi dovranno essere presentati.

Art. 61. Quando la Commissione non abbia critèri positivi, potrà pesumere il reddito totale del contribuente anche dal valore locativo della sua abitazione, e, detraendone la rendita soggetta all'imposta fondiaria, giungere a quella imputabile a ricchezza mobile.

Il contribuente potrà in questo caso essere invitato a dichiarare il valore locative suddetto e le sue rendite soggette all'imposta fondiaria.

Art. 62. Colla scorta degli elementi così raccolti e delle cognizioni particolari dei membri delle Commissioni e sottocommissioni, queste procederanno al giudizio del reddito di ricchezza mobile di ciascun contribuente, e procederanno per liste, se i giudizi sono conformi alle dichiarazioni dei contribuenti o sono rettificazioni fondate su documenti non contestati in seno della Commissione o sottocommissione.

Quando invece si tratti di giudizi contestati, o fondati sopra una estimazione discrezionale dei membri della Commissione o sottocommissione, si voterà partitamente per ciascun caso.

Art. 63. Il contribuente che, senza legittima e giustificata ragione, non corrispondesse dentro il tempo assegnatogli all'intimazione di presentarsi in persona o per mezzo del suo mandatario alla Commissione o sottocommissione, pagherà un'ammenda o una multa da 5 a 500 lire.

Ad eguale ammenda o multa sarà soggetto chi non presenterà nel tempo prescritto i titoli di cui all'art. 60, e chi negherà ad alcuno dei membri della Commissione, e ad altra persona da lei delegata, l'accesso ne' suoi fondachi opifizi magazzini, ecc., come pure, la società anonima od in accomandita che negherà di esibire i suoi libri d'amministrazione.

L'applicazione dell'ammenda o multa sarà fatta sul processo verbale della Commissione e ad istanza dell'agente delle tasse, dalle autorità chiamate dalla legge a pronunziare su materie contravvenzionali.

CAPITOLO II.

Pubblicazione dei ruoli coi redditi dei contribuenti — Traduzione del reddito reale in reddito imponibile — Pubblicazione dei ruoli coi redditi reali e imponibili.

Art. 64. La Commissione comunale o consorziale dovrà avere compiuti i suoi giudizi prima del 15 febbraio, e deporrà nell'ufficio del comune ove essa siede una tabella autenticata dal suo presidente (modello *I*), la quale conterrà la somma dei redditi di ciascun contribuente, che essa avrà determinata.

Nei consorzi di comuni fra loro distanti, se ne deporrà una copia in ciascuno di essi.

Ogni contribuente avrà diritto di esaminare queste tabelle, e di rivolgere al presidente della Commissione le proprie osservazioni (in carta libera) sopra la determinazione del reddito suo o d'altri.

Art. 65. La tabella dei redditi rimarrà a disposizione del pubblico negli uffici comunali dal 15 al 23 febbraio, in quelle ore che saranno indicate in una notificazione (modello *N*) da tenersi affissa in varii punti del comune o comuni durante tutto il tempo suddetto.

Art. 66. Trascorso questo tempo, la Commissione, prese in accurato esame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute, fisserà definitivamente i redditi per ricchezza mobile di ciascun contribuente, e passerà a determinare il suo reddito imponibile colle norme indicate dall'art. 24 della legge.

Art. 67. Tradotto il reddito reale in reddito imponibile e notato questo tanto sulle schede che sulla tabella del modello *O*, una copia di quest'ultima, firmata dal presidente della Commissione, verrà depositata nell'ufficio o uffici comunali e quivi rimarrà a disposizione degl'interessati dal 1.o al 15 aprile, nelle ore indicate da altra notificazione (modello *P*) da affiggersi per detto tempo nei luoghi consueti.

CAPITOLO III.

Appelli.

Art. 68. I reclami cui desse luogo la pubblicazione della tabella *O*, dovranno essere stesi in carta bollata da 50 centesimi e spediti prima del 20 aprile alla Commissione provinciale o centrale d'appello, di cui nei seguenti articoli 72 e 77, pel canale della Commissione comunale o consorziale respettiva.

In conseguenza dovranno essere consegnati o fatti consegnare dentro il termine suddetto all'ufficio di residenza della Commissione comunale o consorziale suddetta, che avrà l'obbligo di rilasciarne ricevuta, secondo l'annesso modello *Q*, sottoscritta da uno de' suoi membri effettivi o supplenti.

Art. 69. L'agente delle tasse, dentro il termine stesso, dovrà reclamare, nell'interesse della pubblica finanza, contro i giudizi della Commissione comunale o consorziale, che reputasse avere abbassato notevolmente al disotto del vero i redditi di tutti o di determinate categorie di contribuenti.

Art. 70. La Commissione comunale o consorziale avrà l'obbligo di spedire senza indugio alla Commissione provinciale o centrale d'appello i reclami di cui trattasi coi loro allegati, e qualora reputasse utile sottoporre all'una o all'altra, secondo i casi, qualche osservazione o documento sopra alcuno di essi, dovrà farlo dentro il termine perentorio di 8 giorni, a contare da quello in cui il reclamo venne presentato al suo ufficio.

Art. 71. La mancanza di reclamo, dentro il termine fissato dall'art. 68, renderà definitiva la somma del reddito imponibile acceso sulla tabella *O*, per ciascun contribuente.

Art. 72. Il consiglio provinciale, nella tornata di cui all'art. 2, oltre ai due membri della Commissione provinciale d'appello, voluti dall'art. 25 della legge, nominerà due supplenti pel caso d'assenza o d'impedimento di alcuno dei commissari effettivi.

Le Camere di commercio saranno nello stesso tempo convocate per la nomina di due commissari effettivi e di due supplenti per ciascuna provincia compresa nella loro giurisdizione: esse daranno tosto notizia delle relative nomine ai prefetti, che procederanno quindi alla nomina del presidente.

Qualora le Camere di commercio mancassero di adempire a questa prerogativa, vi supplirà d'ufficio il prefetto.

Agli eletti nelle Commissioni provinciali d'appello si applicano le disposizioni degli articoli 17 a 19 e le relative ammende o multe, riscosse d'ordine del prefetto, andranno a benefizio della provincia.

Art. 73. Le Commissioni provinciali terranno le loro sedute alla prefettura, e spetterà al prefetto di assegnar loro i commessi e serventi di cui potessero abbisognare.

Esse pure potranno, in caso di necessità, suddividersi in sottocommissioni.

Art. 74. Le Commissioni d'appello, per invito del loro presidente, si riuniranno il 15 aprile. Procederanno senza alcun ritardo all'esame dei reclami che loro verranno indirizzati, e dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari effettivi o supplenti delegati dal presidente, pronunzieranno il loro giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta che si riguarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

Per la validità del giudizio occorre la presenza almeno di tre membri della Commissione, effettivi o supplenti.

Art. 75. Le Commissioni provinciali avranno tutte le facoltà d'indagine di cui si possono valere le Commissioni comunali, e potranno, pei casi di visita od ispezione, delegare persone di loro fiducia.

La dichiarazione di che all'art. 59 sarà loro rilasciata dal prefetto.

Il direttore provinciale delle tasse ha facoltà di assistere alle sedute della Commissione provinciale, senza voto deliberativo.

Art. 76. Il tenore della decisione sarà dal presidente della Commissione d'appello comunicato al reclamante, e quando debba conseguentemente variarsi la somma dei redditi o di alcuna delle specie di reddito già fissata da una Commissione comunale o consorziale, verrà contemporaneamente comunicato anche a questa, non più tardi del 15 maggio, per le disposizioni opportune.

Art. 77. Nei casi di conflitto fra più comuni o consorzi, di cui all'art. 47, o qualora il contribuente trovasse gli stessi redditi compresi nelle tabelle di due o più comuni o consorzi, se questi appartenessero a provincie diverse, si dovrà fare appello e giudicare da una Commissione centrale, composta di cinque membri e quattro supplenti, nominati dal Ministro delle finanze.

CAPITOLO IV.

Modo di determinare la tangente dell'imposta — Ruoli dei contribuenti colla tangente respettiva — Spedizione delle cartelle di pagamento — Restituzioni e conguagli eventuali.

Art. 78. La tabella dei redditi imponibili, divenuta definitiva, verrà trasmessa senza il minimo indugio dal presidente della Commissione comunale o consorziale all'agente delle tasse, unitamente alle schede, alle tabelle dei redditi effettivi ed imponibili (*I* e *O*), ed a tutti i documenti relativi che si trovassero presso la Commissione medesima.

Art. 79. L'agente delle tasse procederà subito, sulla scorta della tabella *O*, a determinare la tangente dell'imposta, dividendo primieramente i contribuenti in tre classi: la prima di coloro che hanno un reddito complessivo imponibile al disotto di lire 250 annue — la seconda di quelli aventi un reddito imponibile fra le lire 250 e le 500 — la terza di tutti gli altri.

Art. 80. Toglierà quindi dal doppio del contingente comunale o consorziale (*b*) tante volte due lire quanti sono i contribuenti della prima classe, e vedrà se il contingente residuo sia superiore o inferiore del 4 per 100 alla somma dei redditi imponibili dei contribuenti della seconda e terza classe.

Nel primo caso l'imposta spettante ai contribuenti della prima classe sarebbe di lire 2, nel secondo caso di lire 1.

Art. 81. Detratta dal doppio del contingente totale l'imposta complessiva dovuta dai contribuenti della prima classe, si trova l'imposta che spetterebbe al reddito imponibile di lire 500, se si distribuisse egualmente il residuo sovra tutti i redditi della seconda e terza classe.

Però, se questo residuo supera il 10 per 100 del reddito effettivo totale dei contribuenti di seconda e terza classe, esso sarà ridotto in guisa da non eccedere questa misura.

I contribuenti della seconda classe sono quindi tassati secondo una scala crescente di lira in lira, che, partendo dalla imposta assegnata ai contribuenti di prima classe, giunge alla somma come sopra calcolata per un reddito imponibile di L. 500.

Art. 82. Detratta quindi dal doppio del contingente totale l'imposta cadente sulle prime due classi, si ripartisce il residuo proporzionalmente ai redditi dei contribuenti della terza classe (*c*).

Avverandosi il caso previsto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, si ridurrà pure il detto residuo in guisa che non ecceda il 10 per 100 del reddito effettivo totale dei contribuenti della terza classe.

Art. 83. Le tasse che resulteranno dovute da ciascun contribuente in seguito delle suddette operazioni, essendo state calcolate sul doppio del contingente semestrale (ossia sul contingente d'un anno) dovranno portarsi sul ruolo *R*, cui si riferisce il seguente articolo, solamente per la loro metà, in ordine all'articolo 2 della legge 20 luglio 1864.

Art. 84. Terminate le operazioni precedenti, l'agente delle tasse compilerà prima del 15 giugno il ruolo (modello *R*) dei contribuenti del comune o comuni compresi nel suo distretto, colla indicazione della rata d'imposta dovuta da ciascun contribuente, aggiungendovi, pei soli contribuenti di seconda e terza classe, i centesimi addizionali per le spese comunali e provinciali, nella misura che gli sarà stata prescritta dalla propria direzione, e quindi per tutte le classi la sovrimposta del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione, da computarsi tanto sull'imposta principale che sull'addizionale.

Art. 85. Tutti i ruoli verranno quindi spediti, dentro la prima metà del mese suddetto, insieme alla relativa tabella *O*, al direttore provinciale che, riconosciutili regolari, li renderà esecutori con suo decreto, e li trasmetterà dentro cinque giorni agli incaricati della riscossione dell'imposta fondiaria.

Questi dovranno spedire prima del 30 giugno ai contribuenti le cartelle di pagamento, ed a' termini dell'articolo 7 della legge del 14 luglio 1864 sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, le riscuoteranno senza indugio colle stesse norme con cui riscuotono l'imposta fondiaria.

Art. 86. All'effetto del precedente articolo 84, il prefetto farà conoscere al direttore delle tasse prima del 31 dicembre prossimo la metà delle somme che la provincia e ciascun comune avevano sovrimposto pel 1864 alle imposte precedenti sulla ricchezza mobile, e che vennero soppresse coll' articolo 37 della legge.

Art. 87. Sarà cancellata la metà del debito che fosse stato acceso contro esattori camarlinghi appaltatori, ecc. dipendentemente dai ruoli emessi nel corrente anno, pel pagamento delle tasse di cui all'articolo 37 della legge, e delle relative sovrimposte comunali provinciali o spese di riscossione, e sarà invece acceso il debito contenuto nel ruolo di cui all'articolo precedente.

Essi dovranno restituire o compensare ai contribuenti ciò che avessero riscosso oltre alla metà delle tasse di cui all'articolo 37 della legge, che erano state fissate pel 1864.

Art. 88. Saranno pure restituite o compensate le sovratasse che si fossero ritenute dal 1.o luglio in poi sugli stipendi pensioni ed assegnamenti, e che fossero abolite dall'articolo 37 della legge.

Art. 89. A cura dei sindaci, che verranno di ciò opportunamente avvertiti dalla direzione provinciale respettiva, dovrà notificarsi al pubblico, anche agli effetti voluti dal seguente articolo 93, da riportarsi testualmente, che il ruolo per l'esazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1.o semestre 1864 trovasi visibile presso il respettivo esattore.

TITOLO IV.

CAPITOLO UNICO.

Libro del catasto della ricchezza mobile.

Art. 90. L'agente delle tasse, appena spediti i ruoli alla direzione provinciale, porrà mano al libro del catasto della ricchezza mobile, secondo il modello *S*, giusta le particolari istruzioni che gli verranno date.

I contribuenti della 1.a classe non figureranno in questo libro che pel loro numero totale e per la somma complessiva presunta dei loro redditi effettivi.

Il libro del catasto sarà accompagnato da un repertorio alfabetico di tutti gl'individui che vi si trovano registrati.

Art. 91. Si farà inoltre un sunto del detto libro, secondo il modello *T*, dal quale si rilevi: 1. il numero dei contribuenti di ciascuna delle cinque grandi categorie, nelle quali compariscono divisi nel libro del catasto; 2. la qualità e somma dei redditi di ciascuna categoria; 3. la somma delle detrazioni da farvisi; 4. i redditi imponibili di ciascuna categoria distinti nei loro tre gradi, colla indicazione del numero delle poste che ne costituiscono le somme respettive.

Art. 92. Questi sunti saranno spediti dentro il settembre 1865 alla direzione provinciale, che li riunirà in un prospetto (modello *U*), di cui invierà copia nella prima metà di ottobre al Ministero delle finanze, unitamente ai sunti parziali di ciascun comune o consorzio.

TITOLO V.

CAPITOLO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 93. Per gli errori materiali occorsi nella formazione del ruolo *R*, si potrà reclamare presso le direzioni provinciali delle tasse nel termine d'un mese dalla pubblicazione dell'avviso di che nel precedente articolo 89, e dalle medesime verrà dato prontamente sfogo al reclamo. Trascorsa detta scadenza, i reclami non saranno accettati.

In nessun caso i reclami sospendono il pagamento dell'imposta, ma quando siano riconosciuti giusti, la direzione disporrà perchè il contribuente sia rimborsato del più pagato.

Art. 94. Le direzioni provinciali delle tasse terranno conto per ciascun comune o consorzio delle somme che si venissero a perdere sul contingente ad essi assegnato, sia per l'osservanza dell'articolo 30 della legge, che per morte del contribuente senza eredi solventi, o per qualsiasi altra causa, e ne riferiranno al Ministro delle finanze, onde in seguito se ne possa tener conto a carico della provincia, del comune o del consorzio.

Art. 95. Tutto il carteggio che dovrà cambiarsi fra i pubblici uffiziali dell'ordine politico e amministrativo regio, provinciale o comunale, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta o il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 96. I quattro centesimi per lira aggiunti all'imposta principale e alle sovrimposte comunali e provinciali per compenso delle spese di distribuzione e riscossione, a tenore dell'articolo 34 della legge, spetteranno per un quarto al governo in conto delle spese di distribuzione; per un quarto ai comuni per il medesimo titolo, e per la metà al governo o ai comuni che sosterranno le spese di riscossione.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

(*a*) Lire 250 di reddito imponibile corrispondono a un reddito effettivo — 1° di lire 400, se trattasi di redditi dipendenti soltanto dall'opera dell'uomo senza intervento di capitale, come sono i redditi professionali e gli stipendi, o di redditi in cui non concorra nè l'opera dell'uomo nè il capitale, come nei vitalizi e nelle pensioni; — 2° di lire 333.33, se si tratta di redditi nei quali concorra l'opera dell'uomo e il capitale, come nelle industrie e nei commerci; — 3. di lire 250, se si tratta di redditi perpetui o provenienti da capitali dati a mutuo, od altrimenti redimibili.

(*b*) Questo raddoppiamento non è che uno spediente cui conviene ricorrere, in conseguenza della legge del 20 luglio prossimo passato, affine di ottenere la vera quota centesimale della imposta *per un semestre*, da applicarsi a redditi dichiarati *per un anno*, e di poter al tempo stesso osservare agevolmente e con esattezza le altre condizioni richieste dalla legge del 14 luglio precedente sul reparto individuale della imposta medesima. Dividendo di ultimo per metà i prodotti ottenuti (com'è ordinato dal seguente art. 83) si ha la tangente vera per i contribuenti d'ogni classe.

(*c*) *Esempio*: — Suppongasi che la rendita imponibile del comune *A* sia di L. 10,213,200 e che il suo contingente d'imposta mobiliare pel secondo semestre 1864 sia di lire 130,187 50; raddoppiandolo, avremo » 260,375

Suppongasi	che i contribuenti della prima classe siano n. 8400 per una rendita di	L. 103,500
Id.	che i contribuenti della 2.a cl. siano n. 4900 per una rendita di	» 1,987,500
Id.	della 3.a classe siano n. 1700 per una rendita di	» 8,122,200
	Rendita imponibile del comune	L. 10,213,200

Defalco dal contingente comunale raddoppiato, che è	L. 260,375
la somma della tassa fissa (L. 2) da applicarsi agli 8400 contribuenti di 1.a classe	» 16,800
Differenza	L. 243,575

Cerco il rapporto fra questa differenza e la rendita imponibile, che, diminuita di quella appartenente alla prima classe dei contribuenti, si residua a L. 10,109,700, e trovo essere di L. 2,4093 per 0|0.

Tasso perciò di L. 1 (e non più di L. 2) i contribuenti della 1.a classe, e defalcata la somma di queste tasse (L. 8400) dalle L. 260,375 di contingente, restano L. 251,975.

Torno a cercare il rapporto tra queste L. 251,975 e la somma delle rendite imponibili possedute dai contribuenti di 2.a e 3.a classe, che è di L. 10,109,700, e la quota centesimale resulta di L. 2,49240. In conseguenza la tassa normale dovuta da chi possedesse un reddito imponibile di L. 500 sarebbe di L. 12,46.

I contribuenti della 2.a classe dovendosi peraltro tassare secondo una scala progressiva di lira in lira di

tassa, sicchè partendosi dalla lira pagata dai contribuenti della 1.a classe, per le prime 250 lire, solamente il contribuente che ha un reddito imponibile di L. 500 paghi la quota normale di L. 12,46, dividerò per L. 11,46 la differenza che è fra le 250 e le 500 L., e il quoziente, che sarà di L. 21,8150, aggiunto successivamente alle prime L. 250, determinerà la graduazione della tassa sui redditi intermedi.

Quindi i contribuenti di 2.a classe pagheranno:

Per una rendita di L. 250	Tassa L.	1
Da L. 250 a » 272	Id. »	2
Da » 272 a » 294	Id. »	3
Da » 294 a » 315	Id. »	4
Da » 315 a » 337	Id. »	5
Da » 337 a » 359	Id. »	6
Da » 359 a » 381	Id. »	7
Da » 381 a » 403	Id. »	8
Da » 403 a » 425	Id. »	9
Da » 425 a » 446	Id. »	10
Da » 446 a » 468	Id. »	11
Da » 468 a » 490	Id. »	12
Da » 490 a » 500	Id. »	12,46

Dal quale esempio si deduce: 1° che la progressione della rendita conviene sempre farla per interi, trascurando la frazione quando non passa i 50 centesimi, e computandola per un intero quando li passa; 2° che se nella quota normale centesimale dovuta per le L. 500 di rendita trovasi una frazione di lira, la progressione della rendita resulterà da ultimo naturalmente aumentata d'un grado, che corrisponderà proporzionalmente a quella frazione.

Ciò fatto, devesi defalcare la somma delle quote individuali assegnate a questa seconda classe di contribuenti dal resto del contingente che si ottenne dopo il primo reparto, che fu di . . . . L. 251,975
e ratizzare la somma di contingente che resta fra i contribuenti della 3.a classe.

Nel caso presente supponiamo che le quote assegnate a questa 2.a classe sommino a » 44,200
cioè:

N. 4850 contr., ciascuno a L. 405, L. 1964250 pagherebbero L. 43650
» 50 contr., ciascuno a L. 465 » 23250 pagherebbero L. 550

N. 4900 contr. rendita L. 1987500 Tassa L. 44200

Il contingente residuo a carico dei contribuenti di 3.a classe sarebbe di L. 207,775

Per ratizzarlo si divideranno le L. 207,775 per il valore complessivo della loro rendita imponibile, cioè per L. 8,122,200, e si troverà che la quota centesimale dovuta da ciascuno di questi contribuenti di 3.a classe sarebbe di L. 2,56.

Ciò fatto, dividendo per metà, in ordine al seguente articolo 83, la quota che sarebbe toccata a ciascun contribuente in conseguenza delle suddette operazioni, avremo per la classe 1.a . . . L. 4,200 »
Id. 2.a . . . » 22,100 »
Id. 3.a . . . » 103,887 50
ossia troveremo che in tutte debbono pagare . . . L. 130,187 50
somma che corrisponde appunto al vero contingente semestrale, che di sopra abbiamo supposto dovuto da questo comune.

Inserzioni Governative e Legali

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Piacenza.

Situazione degli stabili — Provincia	Situazione degli stabili — Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Piacenza	Rivalta id.	Rustici	2	Elenco XII 42543 26	Direz. Dem.le di Piacenza	Bando V 14 7.bre 1864
	id. Agazzano	id.	1	10906 36	id.	id. id.
		Totale	3	53449 62		

Piacenza, 11 agosto 1864.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Terra di Lavoro.

Situazione degli stabili — Provincia	Situazione degli stabili — Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Caserta	Caserta	Rustici	9	46919 52	Caserta Dir.ne Dem.le	15 7.bre 1864

Caserta, 12 agosto 1864.

PROVINCIA DI COSENZA

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

AVVISO D'ASTA

Il pubblico è avvisato che alle ore 9 antimeridiane del giorno 11 settembre press. vent., si procederà in una delle sale di detta direzione, con intervento ed assistenza del signor direttore del demanio, o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente dei beni demaniali siti nel comune di Cosenza, descritti sotto il num. 16 dell'elenco pubblicato nel giornale *il Bruzio*, num. 82, del giorno 18 giugno 1864, il quale elenco assieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio di questa direzione demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono:

Lotto unico. — Podere detto Carmine o Viarocciolo, contrada Rivocati. Terreno seminatorio irrigabile, con gelsi; è stimato L. 56,400.

Confina a settentrione colla strada comunale Giro Grande, a levante colla strada postale a Spezzano Albanese e con case dei signori Palumbo, Cinelli, Salfi, Pepolo, Conte ed ospedale civile, a mezzodì colla vecchia strada comunale di Cardopiano, Busento, colla traversa nuova che mette a quella di Cardopiano, colla strada a Cerisano, con fondo del signor De-Caro e colla strada Giro Grande. È distinto in catasto coi num. 736, 737, sezione B.

Sopra il suddetto stabile non gravitano altri pesi all'infuori della contribuzione fondiaria.

L'aggiudicazione che seguirà l'incanto sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo della medesima.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti depositare a mani del 1.o segretario dell'ufficio procedente o far fede di aver depositato nella cassa dell'ufficio di registro di Cosenza, in denari od in titoli di credito una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei varii lotti al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in quest'ufficio procedente.

Gli incanti saranno tenuti col metodo delle schede segrete spiegato nel regolamento di contabilità del 23 dicembre 1863, agli articoli 78 e seguenti.

Cosenza, 2 agosto 1864.

Il direttore demaniale
CHIOFALO.

4158 SUBASTAZIONE

Sull'instanza di Ballari Sebastiano residente a Savigliano, ammesso al beneficio dei poveri, il tribunale del circondario di Saluzzo con sentenza delli 26 luglio ultimo, ordinò contro Giuseppe Massolino pure residente a Savigliano, la spropriazione per subasta di un campo sito in territorio di Savigliano regione Galizio, col numero di mappa 975 parte, della superficie di ett. 3, are 33, milliare 365, fissando l'udienza delli 22 prossimo settembre, ore 10 di mattina, per l'incanto che avrà luogo sulla somma di L. 4936 e sotto le condizioni di cui in avviso d'asta 16 andante agosto, sottoscritto Galfrè segretario.

Saluzzo, 20 agosto 1864.

Chiera proc.

4143 SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario di questa città, per sentenza delli 4 scorso luglio, sull'instanza del sig. barone Cirillo Feblonaj, domiciliato in questa capitale, autorizzò la subastazione degli stabili posseduti sui territori di Nichelino e Moncalieri dalla signora damigella Virginia Raby, pure domiciliata in Torino, e fissò l'udienza delli 20 settembre prossimo, ore 10 mattutine, per l'incanto e deliberamento dei beni stessi, ai patti e condizioni di cui nel bando venale in data delli 29 luglio suddetto.

Torino, 19 agosto 1864.

Cerutti sost. Belli.

4007 REINCANTO

dietro aumento del mezzo sesto.

Nel giudicio di subasta promosso da Leaval signor Ambrogio, residente a Lasalle, contro Cavanna signora Maddalena già vedova Fava ora vedova Barbier, in seguito all'aumento del mezzo sesto, stato autorizzato, fatto dal signor Stefano Novaria di Brosso, degli stabili cadenti in subasta, il signor presidente del tribunale del circondario d'Ivrea, con suo decreto 11 andante agosto fissò l'udienza che sarà da detto tribunale tenuta il 3 prossimo settembre, ore 9 mattutine, pel reincanto e successivo deliberamento dei beni di cui è caso, consistenti in un amplo fabbricato situato nel concentrico di questa città, e di una pezza bosco sita nel territorio di Tina al prezzo dal signor Novaria in aumento offerto, cioè per la casa di L. 39,541 67 e per la pezza bosco di L. 92 00 e coi patti e condizioni di cui nel relativo bando in data del giorno di ieri formato dal segretario in cui trovansi detti stabili ampiamente descritti e coerenziati.

Ivrea, 12 agosto 1864.

Riva caus. capo

4158 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Per atto dell'usciere Oddone 20 andante mese, e sull'instanza di Castagnetto Alessio Gioanni, residente a Pont, venne notificata al contumace Ceretto Giacomo, pure di Pont Canavese, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza resa da questo tribunale di circondario il 4 corrente mese, nella causa vertente fra quali sovra e Signorelli Carlo Alberto, residente a Cuorgnè, Ceretto Antonio, Giovanni ed Angelo, residenti a Pont Canavese, con cui, rejetta ogni contraria instanza ed eccezione, dichiarò nullo e come non avvenuto il deliberamento 23 marzo 1847 dello stabile indicato al n. 1 o del bandi 19 novembre 1846 e 4 marzo 1847, ed non potere essere tenuto il deliberatario al pagamento del prezzo relativo accertato in L. 894 30, dalla perizia Vagina in causa prodotta, con diritto al medesimo Castagnetto di rimborsarsi le spese proporzionali di deliberamento sul prezzo che ancora rimanesse a sue mani.

Dichiarò inoltre cessato l'effetto sospensivo dell'ordinanza di voto 25 gennaio 1853, epperciò esecutivo il mandato 22 luglio 1853, per ogni residua somma dovuta dal Castagnetto, in dipendenza di deliberamenti anteriori a quello del 25 marzo 1847, spese da accertarsi per metà a carico di Signorelli Carlo Alberto e Ceretto Antonio, per l'altra metà compensate, oltre quelle della stessa sentenza e relative nella stessa proporzione, eccettuate le spese riflettenti la contumacia, che si dichiararono a carico delli contumaci Ceretto Giacomo, Gioanni ed Angelo, delegando per la notificazione della stessa sentenza ai medesimi, l'usciere Antonio Oddone.

Ivrea, li 21 agosto 1864.

G. Griva sost. Bracco p. c.

PROVINCIA DI PARMA

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Avviso d'Asta

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793.

Si fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 12 del prossimo mese di settembre nell'Uffizio della Direzione Demaniale in Parma si procederà col mezzo di pubblica gara all'incanto per la vendita dello stabile demaniale descritto al n. 148 del XVI elenco pubblicato nel giornale degli annunzi ufficiali di questa Provincia del giorno 20 maggio 1864, n. 112, il quale elenco insieme coi relativi documenti trovasi depositato nell'Uffizio della Direzione Demaniale predetta.

Lo stabile posto in vendita è descritto in quell'elenco come segue:

COMUNE DI COLLECCHIO.

Villa dello stesso nome o di Collecchiello.

Proprietà *Casino di Collecchiello* (massima parte di essa) intermediata dalla strada comunale a Collecchio detta de'Carmelitani, dal rio Manubiola, e dalla strada a Vicofertile presso la quale scorre il canale Naviglio Taro; terreni aratorii affilagnati d'alberi e viti, e prativi irrigatorii colle acque del canale Naviglio Taro suddetto, con tre fabbricati, uno de'quali detto il Casino ad uso di conveniente e comoda abitazione civile con alcuni rustici ed orto, il tutto recintato da muri, e due detti Casella e Palazzo, ad uso colonico e dipendenze rurali.

Confini,

A settentrione — la strada alla Valletta, ed il rio Manubiola;

A levante — la strada al ponte della Varra, i beni Fragni in Botteri, il rio Manubiola, e le ragioni del marchese Lodovico Dalla Rosa Prati, e di Domenico Corradi;

A mezzogiorno — ancora i beni del marchese Dalla Rosa, e di Corradi, la possessione demaniale detta Nave Carmelitani intermediante un tratto della strada a Collecchio che va ad essere ceduta dal comune al demanio e farà parte della suddetta proprietà Casino di Collecchiello, ed i beni Corradi Domenico;

A ponente — il canale Naviglio Taro, le ragioni Corradi, ed il rio Manubiola.

È figurata nel catasto dai numeri del piano 120, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 parte, 142 parte, 143 parte, 144, 145, 146, 147, 148 sezione K, e numeri 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 sezione L, per l'estensione di ettari 63, 99, 24.

Questo stabile è stato estimato lire 111,586 00, delle quali lire 103,287 47 valore del fondo, e lire 8298 53 valore delle scorte e accessorii del fondo stesso.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo di italiane lire 111,586 00 ovvero su quella maggior somma che venisse offerta prima dell'apertura dell'asta medesima.

Ciascuna offerta non potrà essere minore di lire 500 00 e l'aggiudicazione sarà definitiva in favore dell'ultimo e migliore offerente, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato in cinque uguali rate, l'una delle quali, insieme coll'ammontare degli accessorii o scorte del fondo, prima della stipulazione del contratto di compra e vendita, a cui l'acquirente sarà obbligato prestarsi entro quindici giorni dall'ottenuta aggiudicazione; e il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente d'anno in anno coi frutti scalari nella ragione del 5 p. 0/0. In tali pagamenti saranno anche ricevuti titoli di rendita consolidata al prezzo legale di Borsa giusta l'art. 68 del Regolamento per la vendita dei beni demaniali approvato col R. Decreto 14 settembre 1862, n. 812.

All'acquirente sarà dato l'abbuono del 7 p. 0/0 sulle rate che da lui si anticipassero a saldo del prezzo entro quindici giorni dall'aggiudicazione; e l'abbuono del 3 p. 0/0 qualora anticipasse le rate successive entro due anni dall'aggiudicazione medesima.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura dell'incanto depositare nella cassa del ricevitore demaniale di Parma in effettivo numerario o in titoli del debito pubblico (questi al corso di Borsa come sopra) o in buoni del Tesoro, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del fondo posto in vendita.

Gli atti relativi agl'incanti, alla vendita ed alle formalità richieste negli uffizi del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira italiana. Il pagamento di questo dritto e delle spese dell'aggiudicazione e del contratto di vendita saranno a carico del compratore, come pure quelle per la stampa degli Avvisi d'Asta e inserzione dei medesimi e del relativo elenco nelle Gazzette a ciò destinate, il tutto nella proporzione corrispondente all'acquisto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel relativo Capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere lettura insieme coll'elenco e documenti suaccennati nell'ufficio della Direzione demaniale summentovata.

Parma, 2 agosto 1864.

I notai demaniali F. Pellegrini. - E. Barbieri.

N. 1748 EDITTO.

Si notifica a Gelmi Giovita del fu Gregorio, nato in Malonno il 28 maggio 1780, il quale si assentò dal comune suddetto nell'anno 1803, qual militare sotto le bandiere francesi, e da più di 30 anni non ebbe a comparire nè a dare notizie di sè, che Bortolo Raffaini, Catterina e Margherita Ricci, Giovanni Ponsetti, Domenica e Bartolomea Raffaini, Maria Gelmi, Alberto Salvetti di Malonno, quali presunti eredi legittimi di esso, rappresentati da quest'avvocato dott. Pietro Calvi, all'oggetto che sia aperta la ventilazione della di lui eredità, e sia anche regolarmente aggiudicata, hanno con instanza 17 maggio p. p., num. 1748, domandato che previe le pratiche prescritte dai §§ 24 e 277 del codice civ., sia dichiarata giudizialmente la di lui morte, e questa giudicatura gli ha quindi nominato in curatore quest'avv. dott. Giuseppe Franceschetti acciò lo abbia a rintracciare ed a difendere nella presente procedura.

Si cita pertanto il sunnominato assente Gelmi Giovita del fu Gregorio, a comparire nel termine di un anno, diffidato che non comparendo o non facendo in altra guisa conoscere a questo giudizio la sua esistenza entro il termine suddetto, si procederà alla dichiarazione della di lui morte.

Il presente editto si pubblicherà ed affiggerà a mezzo di questi uscieri a questo albo pretorio, e nel luogo dei pubblici annunzi in Malonno, ed a cura degli istanti si inserirà per tre volte in consecutive settimane nella gazzetta *La Sentinella Bresciana*, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Edolo, dalla R. giudicatura mandamentale
il 20 luglio 1864

13804

Il giudice
Cerudi.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.